

ORIGINALE



Deliberazione n° 40  
del 30/11/2015

Prot.

**COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Oggetto:**

AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 26 DEL 29/06/2011 AFFERENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON SERVITE DAL GAS METANO AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI.

L'anno 2015, addì trenta del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	BADALOTTI MANUELA	Sindaco	X	
2	BENAGLIA BEATRICE	Consigliere	X	
3	BERTOLOTTI COSTANZA	Consigliere		X
4	RONDELLI ELISA	Consigliere	X	
5	POZZI FAUSTO	Consigliere	X	
6	PIVA RICCARDO	Consigliere	X	
7	RESTA SANDRO	Consigliere	X	
8	MARASTONI SILVIA	Consigliere	X	
9	FERRARI DAVIDE	Consigliere	X	
10	BIANCHI MARCO	Consigliere	X	
11	BORSARI MARIA ROSA	Consigliere	X	
12	LANDINI CRISTIAN	Consigliere	X	
13	ASSEGUIDI LORENZO	Consigliere	X	
			12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. CLAUDIO.

La Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

## COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**-PREMESSO** che l'art.8, comma 10, lettera c), della Legge 23/12/1998, n. 448, modificato con l'art. 39 della Legge 144/99, ha stabilito l'istituzione della cosiddetta "carbon tax" e che lo stesso, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquido liquefatto (G.P.L.) ha previsto un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;

**-CONSIDERATO** che l'art.13, comma 2, della Legge 488/2001 ha modificato la predetta lettera c), comma 10, dell'art.8 della Legge 448/98, dove era prevista la riduzione del costo del gasolio per riscaldamento e del G.P.L. distribuito attraverso le reti canalizzate, e che tale modifica stabilisce che i benefici di cui sopra sono applicabili altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al DPR 26/8/1993 n. 412, individuate con deliberazione del Consiglio dell'Ente Locale interessato e comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

**-PRESO ATTO** dell'art. 4 del D.L. 30/09/2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23/11/2000 n. 388, ed in particolare del comma 2 il quale precisa che per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26/8/1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

**-ACCERTATO** che il Comune di Bagnolo San Vito ricade in zona climatica "E" e pertanto rientra tra gli aventi diritto alle agevolazioni in parola;

**-ATTESO** che, in data 25/11/2006 con atto n.131, il Consiglio Comunale ha delimitato il centro abitato;

**-VISTE** le planimetrie trasmesse da che Italgas in forma cartacea, con l'indicazione delle zone servite dal gas metano, si rende pertanto necessario individuare le zone non metanizzate, allo stato di fatto attuale, ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibili per il riscaldamento;

**-DATO ATTO** che l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a rilasciare apposita dichiarazione, su richiesta degli interessati, delle aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano;

**-VISTO** inoltre quanto espresso dalla Legge n. 200 del 1 agosto 2003, art.17-bis comma 2 *"conseguentemente, in assenza di variazioni dello stato di metanizzazione, mantengono validità le delibere già adottate dagli enti locali, mentre ove intervengano variazioni, l'ente è tenuto ad adottare una nuova delibera consiliare"*;

**-VISTA** la nota dell'Agenzia delle Dogane n. 78604 del 31/12/2009 che invita i Comuni ad aggiornare le delibere di individuazione delle zone non metanizzate, delimitando con precisione il territorio non compreso all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale, poiché il beneficio fiscale di cui all'art. 8, comma 10, della Legge 448/98 e s.m.i. è oggi applicabile alle zone frazioni anche parzialmente non metanizzate della zona climatica "E", intese secondo l'art. 4 del D.L. 268/2000 convertito con modificazioni dalla Legge n. 354/2000 come *".... le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*;

**-RILEVATO** che, dalla comparazione delle tavole grafiche, con quelle in precedenza fornite, sulla cui base il Consiglio Comunale aveva deliberato con atto di C.C. n. 26 del 29/06/2011, le aree beneficiarie delle agevolazioni sono variate, come da tavola planimetrica e elenco delle vie, allegati alla presente;

**-VISTA** la proposta dell'Ufficio Tecnico allegata;

**-VISTO** l'allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico;

-Con voti unanimi, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e tutti votanti;

**DELIBERA**

## COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

- 1) Di individuare, ai fini dell'applicazione delle misure inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto GPL, impiegati come combustibile per riscaldamento, le zone non metanizzate del Comune di Bagnolo San Vito secondo la planimetria e l'elenco delle vie allegati alla presente;
- 2) Di applicare il beneficio, di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n.448/1998, relativo alla riduzione del prezzo sul gasolio e sul GPL, ad uso riscaldamento, alle frazioni non metanizzate delle zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera dell'art. 4, della Legge 354/2000 come "porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione";
- 3) Di disporre l'invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle dogane – Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio applicazione tributi) Via Mario Carucci n. 71 ROMA, al Ministero delle Attività Produttive Via Molise n. 2 ROMA, all'ANCI Lombardia Piazza Duomo 21 - 20121 Milano;

Con separata ed unanime votazione dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di CONSIGLIO N° 40 del 30/11/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
BADALOTTI MANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno ..... e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, D. Lgs.18/8/2000, n.267.

Lì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- CHE, ai sensi dell'art. 134 comma 3°, D. Lgs.18/8/200, n.267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

BAGNOLO SAN VITO , .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

---

